



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Comune di Cesano Maderno

18/02/2015

UPAG/AG/09/15/AC

Oggetto: Richiesta di parere formulata dal Comune di Cesano Maderno (Monza e Brianza) in merito alla sussistenza di una causa di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale, ex art. 110 del TUEL, ad un soggetto che è stato, negli anni precedenti, presidente di un'associazione volontaria di pronto soccorso e di assistenza pubblica finanziata dal medesimo Ente locale.

In esito a quanto richiesto con nota del 3 novembre 2014 (prot. n. 3471/2015), integrata in data 21 gennaio 2015 (prot. n. 5969/2015), si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 18 febbraio 2015 – ha approvato le seguenti considerazioni.

Con l'istanza di parere in oggetto, il Comune di Cesano Maderno ha formulato una richiesta di parere in merito alla sussistenza di una causa di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale, ex art. 110 del TUEL, ad un soggetto che è stato, negli anni precedenti, presidente di un'associazione volontaria di pronto soccorso e di assistenza pubblica finanziata dal medesimo Ente locale. Nella prospettiva di una gestione associata del corpo di polizia locale, ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. tra i comuni di Bovisio Masciago e di Cesano Maderno, nella quale il comune di Cesano Maderno sarebbe capofila e conseguentemente anche il soggetto conferente l'incarico dirigenziale, il segretario comunale di Cesano Maderno chiede all'Autorità se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL a colui che negli ultimi nove anni ha svolto il ruolo di presidente della sezione comunale di Cesano Maderno dell'associazione Croce Bianca, un'associazione volontaria di pronto soccorso e di assistenza pubblica che riceve risorse dal comune di Cesano Maderno per un importo medio di 140.000 euro annui. Per completezza di informazioni, si sottolinea che il soggetto a cui si vuol conferire l'incarico riveste, dal 1° novembre 2014, la posizione organizzativa di comandante del corpo della polizia locale di Cesano Maderno, posizione conferita dal dirigente dell'area. Nel frattempo l'Ente locale sta valutando l'ipotesi di creare una posizione di livello dirigenziale che coincida con la figura di Comandante del Corpo di polizia locale.

Da ultimo si deve evidenziare che l'incarico di presidente della citata Onlus è terminato il 27 gennaio 2015.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Preliminarmente va analizzata la natura giuridica dell'associazione Croce Bianca, ai fini della sua annoverabilità, tra gli "enti di diritto privato regolati o finanziati", ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013.

L'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, stabilisce che devono intendersi, «per "enti di diritto privato regolati o finanziati", le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici».

Il punto di partenza, quindi, è di stabilire se il requisito della regolazione e quello del finanziamento debbano intervenire congiuntamente o possano operare anche in modo disgiunto. In quest'ultimo senso sembra propendere l'orientamento dell'ANAC n. 107/2014, relativo all'inconferibilità della carica di direttore generale della Azienda USL Valle d'Aosta al direttore generale di una clinica privata di Ivrea, accreditata dal SSN e convenzionata presso la stessa USL Valle d'Aosta. Nel caso di specie, non ricorre il requisito della partecipazione minoritaria pubblica e, nonostante questo, si è ritenuto poter applicare l'art. 5 del d.lgs. n. 39/2014.

Va segnalato, inoltre, che il citato orientamento dell'ANAC n. 107/2014 ha compiuto una verifica molto importante, che va oltre lo stretto contenuto del testo del decreto legislativo, ma che risponde ad esigenze di ragionevolezza e di proporzionalità della disposizione in oggetto: una verifica concernente il conflitto di interesse in concreto, derivante dall'impatto conflittuale tra l'incarico rivestito e quello da assumere. Nell'orientamento in questione, l'ANAC ha infatti propeeso per l'inconferibilità soltanto dopo aver appurato che la clinica privata piemontese operasse in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta (di cui l'interessato doveva divenire direttore generale) e, dunque, soltanto dopo aver riscontrato in concreto la sussistenza del conflitto. Pare un elemento importante da tenere in considerazione.

Nel confermare quanto già deciso dall'Autorità sul punto (orientamento n. 107/2014), si intende, anche nel caso di specie, aderire ad un'applicazione disgiunta. Pertanto, l'esistenza di un rapporto convenzionale tra l'amministrazione locale e l'onlus di Cesano Maderno, rapporto rinnovato con delibera di giunta il 24 luglio 2013 (allegato 1), depone per l'annoverabilità di tale ente nella categoria degli «enti di diritto privati regolati o finanziati», ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

Per quanto concerne i casi concreti di inconferibilità, la locuzione «enti di diritto privato regolati o finanziati» interviene in due articoli del d.lgs. n. 39/2013, uno dei quali (art. 5) fa riferimento esclusivamente agli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Il caso che qui interessa, va quindi esaminato alla luce di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013: «A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Nel caso in questione non troverebbe applicazione alcuna delle ipotesi prospettate, e in particolar modo la lett. c) dell'articolo 4 del d.lgs. n. 39/2013, in quanto al già presidente della sezione dell'*onlus* di Cesano Maderno verrebbe conferito un incarico dirigenziale che non riguarda lo specifico settore o ufficio dell'amministrazione pubblica che esercita i poteri di regolazione o finanziamento nei confronti della medesima *onlus*.

Per quanto concerne, invece, l'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità, l'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce, per coloro che hanno incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati, l'incompatibilità con l'assunzione o il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi presso pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 1: «Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico»).

Ebbene, nel caso di specie, atteso che l'incarico di presidente della ONLUS è terminato il 27 gennaio 2015, non sussiste neppure un' ipotesi di incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Sulla base delle suesposte considerazioni l'Autorità ha approvato il seguente orientamento.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Orientamento n. 5/2015

Non sussiste l'inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale a colui che è stato presidente di un ente di diritto privato finanziato dall'amministrazione che conferisce l'incarico, qualora detto incarico non sia relativo a quel settore dell'amministrazione pubblica che svolga poteri di regolazione o finanziamento del medesimo ente di diritto privato (caso di conferimento, da parte di un'amministrazione locale, dell'incarico dirigenziale di comandante del corpo della polizia locale a colui che negli anni precedenti era stato presidente di una sezione di una *onlus* che ha rapporti convenzionali con la medesima amministrazione locale).

Parole chiave: Anticorruzione – art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 – cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico - incarico dirigenziale di comandante del corpo di polizia locale dell'amministrazione che conferisce l'incarico – mancanza dei poteri di regolazione e finanziamento - inconferibilità – insussistenza.

Raffaele Cantone